



Repubblica Italiana

205/2025

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello

Composta dai Sigg. magistrati:

Dott. Massimo Lasalvia

Presidente

Dott. Aurelio Laino

Consigliere

Dott. Giovanni Comite

Consigliere relatore

Dott.ssa Petrucci Stefania

Consigliere

Dott.ssa Beatrice Meniconi

Consigliere

ha pronunciato la seguente

sentenza

sull'appello iscritto al n. 41493/R.G., proposto dall'I.N.P.D.A.P., ora Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Assumma Maria, con domicilio fisico eletto a Roma, in via Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell'Avvocatura Centrale dell'Ente:

appellante

contro

Omissis (C.F. *OMISSIS*), rappresentato e difeso dall'Avv. Rossi Roberto, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c. cesare.consulenzalegale@pec.it e domicilio fisico eletto a Padova, in via E. Toti n. 25, presso lo studio del dott. Canzano Cesare:

appellato

avverso e per l'annullamento/riforma

della **sentenza n. 200/2011**, della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, pubblicata il 12 aprile 2011 e notificata il 25 maggio seguente.

Visti: l'appello della parte pubblica, la memoria in resistenza della parte privata, gli atti tutti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 5 dicembre 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Scippa Serena, il relatore Cons. Comite Giovanni.

Svolgimento del processo

I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, la Corte regionale per il Veneto ha accolto, a spese di lite compensate, la domanda del **sig. Omissis** e, per l'effetto, ha dichiarato il diritto del medesimo a *“ottenere al compimento dell'età pensionabile prevista dall'ordinamento di appartenenza, le variazioni percentuali in misura intera dell'indennità integrativa speciale, oltre agli accessori del credito ai sensi della sent. n. 10/QM/2002 delle SS.RR., il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale da farsi decorrere come in motivazione”*.

II. Avverso la sentenza *de qua* ha proposto gravame l'INPDAP (ora INPS), affidato all'UNEP presso la Corte di Appello di Roma il 22 luglio 2011 e ritualmente notificato il 28 luglio successivo presso il domicilio eletto in prime cure dal pensionato, nel quale afferma che *“l'art. 10, co. 4 del d.l. 17/1983 è da considerarsi implicitamente abrogato per effetto dell'art. 21 della l. 730/1983, così come anche chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 18, co. 6 del d.l. 98/2011”*. Pertanto, *“le variazioni percentuali devono applicarsi sull'unico importo di pensione giacché il conglobamento tra le due voci del trattamento (pensione base e indennità integrativa speciale), realizzato dal 1° gennaio 1995, è stato sostanzialmente anticipato a meri fini perequativi dall'art. 21 della l. 730/1983”*.

II.I. Resiste al gravame *Omissis*, che insta per la conferma della sentenza non operando l'art. 21 della l. 730/1983 *ex adverso* invocato.

III. Alla pubblica udienza del 28 maggio 2013, il Collegio, avendo il difensore dell'INPS prodotto il 10 dicembre 2012 il certificato di morte del pensionato, avvenuta il 14 luglio precedente, ha dichiarato interrotto il giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c.

IV. Con decreto del 10 giugno 2025, il Presidente della Sezione prima giurisdizionale centrale di appello ha fissato l'udienza del 5 dicembre successivo, dandone comunicazione con posta certificata il 18 giugno 2025 all'Istituto previdenziale.

V. Alla pubblica udienza odierna, non rappresentate le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

[1] Il processo è da dichiarare estinto, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Il 28 maggio 2013, all'esito della produzione del certificato di morte del pensionato, l'adita Sezione ha dichiarato interrotto il giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c., disposizione applicabile al giudizio contabile in ragione del rinvio dinamico, consentito dall'art. 26 del r.d. 1038 del 1933, alle norme e ai termini della procedura civile, regolamento poi abrogato, con l'entrata in vigore (il 7 ottobre 2016) del Codice di giustizia contabile, dall'art. 4, co. 1, lett. a) dell'allegato 3 al d.lgs. 174/2016. Ciò premesso, rileva il Collegio che dal momento dell'interruzione si determina una stasi processuale in grado di assicurare alla parte colpita dall'evento interruttivo il tempo per provvedere alla propria difesa e consentire, alla parte non attinta da detto evento, di

proseguire il processo, ove perduri il proprio interesse. Il processo, perciò, può riprendere il suo corso solo se viene riattivato dalla parte interessata. Infatti, il periodo di interruzione si conclude e il processo riprende il suo corso normale se, entro il termine perentorio di legge, la parte si attiva per proseguire o riassumere lo stesso; di *contra*, il processo si estingue (art. 305 c.p.c.) e la competenza a dichiarare l'estinzione spetta allo stesso giudice davanti al quale si sarebbe dovuta effettuare la riassunzione (Cass. n. 2040/1984). In specie, trovano applicazione le norme del Codice di giustizia contabile previste con contenuto identico nel Codice di rito civile, statuenti che: *"Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue"* (art. 109, co.6 c.g.c., art. 305 c.p.c.). Detto termine decorre dalla data della dichiarazione (28 maggio 2013) o della notificazione dell'evento alle altre parti (Cass. 15004/2024 e 773/2013), in ogni caso dalla c.d. conoscenza legale dell'interruzione (Corte cost. 261/2010, Cass. 3783/2012). Il termine di tre mesi è rispettato se in tale lasso di tempo la parte interessata deposita l'atto di riassunzione nella segreteria della Sezione presso la quale pende il processo, successivamente da notificare alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell'udienza (art. 20 delle norme di attuazione al c.g.c. di cui allegato n. 2). In specie, il processo di appello, non essendo stato riassunto nei termini perentori di legge, è da dichiarare estinto, operando l'estinzione di diritto e potendo, perciò, essere dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza (art. 111, commi 1 e 4 c.g.c., art. 307 c.p.c.). Tra gli effetti della stessa vi è il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (artt. 111, co. 6 c.g.c. e 310, co. 2 c.p.c.). Non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità. Quelle di lite del

giudizio estinto restano, invece, a carico delle parti che le hanno sostenute (artt. 111, co. 8 c.g.c. e 310 co. 4 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio, dichiara estinto il processo di cui all'appello dell'IN.P.D.A.P., ora I.N.P.S., contro *Omissis* e iscritto al **n. 41493/R.G.**, con passaggio in giudicato della sent. n. 200/2011 della Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto. Nulla per le spese di giustizia. Non luogo a provvedere per quelle di lite.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, all'esito della pubblica udienza del 5 dicembre 2025.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

F.to Giovanni Comite

F.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 18/12/2025

Il Dirigente

F.to Massimo Biagi